

Codice A1709C

D.D. 27 ottobre 2021, n. 926

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. MISURA M05, OPERAZIONE 5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico. Reti antigrandine. BANDO n. 4. Modifica delle Istruzioni operative adottate con Determinazione Dirigenziale del 27 luglio 2021 n. 629/A1709C/2021.



ATTO DD 926/A1709C/2021

DEL 27/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. MISURA M05, OPERAZIONE 5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico. Reti antigrandine. BANDO n. 4. Modifica delle Istruzioni operative adottate con Determinazione Dirigenziale del 27 luglio 2021 n. 629/A1709C/2021.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, reca disposizioni comuni sui fondi europei che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 ed introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
- con la D.G.R. n. 19-260 del 28 agosto 2014 è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (d'ora in avanti PSR 2014-2020);
- con la D.G.R. n. 29-2396 del 9 novembre 2015 è stato recepito il testo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015.

Richiamato, inoltre, che:

- il citato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 18 e 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, nell'ambito della Misura 5 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione", la sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici", che si articola nelle seguenti operazioni:

- operazione 5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico”;
- operazione 5.1.2 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico”.

Premesso, inoltre, che il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022», all'art.1, prevede che:

- i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022;
- per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio.

Richiamato che il testo del PSR 2014-2020 (versione 10.0) è stato approvato con decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020 e recepito con D.G.R. n. 23-2324 del 20 novembre 2020.

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata a seguito della mancata intesa della Conferenza Stato-Regioni, riguardante il riparto delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto “Next Generation EU”, tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente all'estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020.

Richiamata la D.G.R. n. 29-3560 del 16 luglio 2021 che, tra l'altro, ha:

- demandato alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, quale Autorità di Gestione del PSR della Regione Piemonte, l'attivazione, per l'anno 2021, dei bandi per la Misura 5, sottomisura 5.1, operazione 5.1.2. azione 1 (reti antigrandine) e azione 3 (interventi di prevenzione danni da gelate) destinando una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 4.500.000,00 , di cui euro 767.880,00 di quota di cofinanziamento regionale, la cui efficacia è condizionata all'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 della Regione Piemonte sulla base del Reg. UE n. 2220/2020 e da ripartire tra le seguenti azioni:
 - azione 1, reti antigrandine finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (grandine), la cui efficacia è condizionata all'approvazione della proposta di modifica al PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea;
 - azione 3, acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo), la cui efficacia è condizionata all'approvazione della proposta di modifica al PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea;
- approvato per l'attivazione dei bandi relativi all'operazione 5.1.2. "prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico", l'ALLEGATO A) alla deliberazione stessa per farne parte integrante e sostanziale contenente gli “indirizzi operativi riguardanti il bando condizionato n. 4 per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla MISURA 5, SOTTOMISURA 5.1, OPERAZIONE 5.1.2, azione 1, reti antigrandine", finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (grandine), spesa pubblica 3.000.000 euro.

Vista la Determinazione Dirigenziale 27 luglio 2021, n. 629 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. MISURA M05, OPERAZIONE 5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico. Reti antigrandine. BANDO n. 4. Istruzioni operative in applicazione alla D.G.R. n. 29-3560 del 16 luglio 2021”.

Preso atto della modifica per l'estensione del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2014-2020 agli anni 2021 e 2022 e che la stessa è stata notificata alla Commissione europea dapprima in data 25 agosto 2021 e in versione definitiva in data 16 settembre 2021.

Vista la Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 della Commissione europea che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015.

Viste le note prot. n. 26389/2021 di Coldiretti Piemonte e prot. n. 26385/2021 di Confagricoltura Piemonte del 18/10/2021 con cui si invita il settore regionale competente a verificare la possibilità di differire il termine di presentazione delle istanze permettendo ad un più ampio numero di imprese di poter presentare la domanda di sostegno e così consentire alle stesse di consolidare la loro posizione, sia in termini di rinnovo dei contratti di affitto di prossima scadenza che di assetto produttivo.

Ritenuto pertanto:

- di prendere atto che, a seguito dell'approvazione della Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 della Commissione europea, l'attivazione del bando per l'anno 2021, per l'operazione 5.1.2, "prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" - intervento reti antigrandine - BANDO n. 4, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con DD del 27/07/2021 n. 629/A1709C/2021, non è più condizionata all'approvazione della Commissione europea stessa;
- di ritenere fondate le motivazioni espresse con le note prot. n. 26389/2021 di Coldiretti Piemonte e prot. n. 26385/2021 di Confagricoltura Piemonte del 18/10/2021 e quindi di prorogare il termine delle domande di sostegno del BANDO n. 4 entro e non oltre le ore 23:59:59 del 15 marzo 2022, pena la non ricevibilità della domanda stessa;
- di modificare la tempistica di realizzazione degli interventi, stante il fatto che gli impianti di protezione antigrandine per ragioni di corretta successione delle operazioni colturali sono realizzati esclusivamente nel periodo autunno-invernale e inizio primaverile, definendo quale termine per la conclusione degli interventi il 30 aprile 2023;
- di modificare, a seguito dei punti precedenti, il testo delle istruzioni operative per l'ammissione ai finanziamenti previsti per l'operazione 5.1.2, "prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" - intervento reti antigrandine - BANDO n. 4, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato con la Determinazione dirigenziale del 27/07/2021 n. 629/A1709C/2021, e nel dettaglio di:
 - eliminare le seguenti parole del punto 5 BENEFICIARI: *"I richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata o insufficiente assegnazione delle risorse necessarie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020."*
 - sostituire le parole del punto 3 RISORSE: *"Ai sensi del Reg. UE 2020/2220, la deliberazione della Giunta Regionale n. 29-3560 del 16 luglio 2021 ha disposto che la dotazione finanziaria per l'attuazione del bando è condizionata all'approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea e alla relativa assegnazione alla misura 5, SOTTOMISURA 5.1. e prevede 3.000.000,00 euro di spesa pubblica di cui:"* con le seguenti parole: *"Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 29-3560 del 16 luglio 2021 e della Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 della Commissione europea la dotazione finanziaria per l'attuazione del bando prevede 3.000.000,00 euro di spesa pubblica di cui:"*
 - sostituire le parole del punto 4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO: *"2 novembre 2021"* con le seguenti parole: *"15 marzo 2022"*;

- sostituire le parole del punto 6.7 TERMINE PER LA CONCLUSIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI: “*Gli interventi finanziati devono essere realizzati entro 365 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione a contributo*” con le seguenti parole: “*Gli interventi finanziati devono essere realizzati entro il 30 aprile 2023*”;
- di allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale il testo, coordinato e aggiornato con le modifiche di cui ai paragrafi precedenti, delle istruzioni operative per l’ammissione ai finanziamenti previsti per l’operazione 5.1.2, “prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico” - intervento reti antigrandine - BANDO n. 4, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e s.m.i.;
- vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e s.m.i.;
- vista la Determinazione Dirigenziale 27 luglio 2021, n. 629 "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. MISURA M05, OPERAZIONE 5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico. Reti antigrandine. BANDO n. 4. Istruzioni operative in applicazione alla D.G.R. n. 29-3560 del 16 luglio 2021";
- vista la Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 della Commissione europea;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1- 3361 del 14 giugno 2021;

determina

- di prendere atto che, a seguito dell’approvazione della Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 della Commissione europea, l’attivazione del bando per l’anno 2021, per l’operazione 5.1.2, “prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico” - intervento reti antigrandine - BANDO n. 4, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con DD del 27/07/2021 n. 629/A1709C/2021, non è più condizionata all’approvazione della Commissione europea stessa;
- di prorogare il termine delle domande di sostegno del BANDO n. 4 entro e non oltre le ore 23:59:59 del 15 marzo 2022, pena la non ricevibilità della domanda stessa;
- di definire quale termine per la conclusione degli interventi il 30 aprile 2023;
- di modificare a seguito delle disposizioni dei punti precedenti il testo delle istruzioni operative per l’ammissione ai finanziamenti previsti per l’operazione 5.1.2, “prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico” - intervento reti antigrandine - BANDO n. 4, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato con la Determinazione dirigenziale del 27/07/2021 n. 629/A1709C/2021, e nel dettaglio di:
 - eliminare le parole del punto 5 BENEFICIARI: “*I richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Piemonte, dell’Organismo pagatore (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata o insufficiente assegnazione delle risorse necessarie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.*”
 - sostituire le parole del punto 3 RISORSE: “*Ai sensi del Reg. UE 2020/2220, la deliberazione*

della Giunta Regionale n. 29-3560 del 16 luglio 2021 ha disposto che la dotazione finanziaria per l'attuazione del bando è condizionata all'approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea e alla relativa assegnazione alla misura 5, SOTTOMISURA 5.1. e prevede 3.000.000,00 euro di spesa pubblica di cui:" con le seguenti parole: "Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 29-3560 del 16 luglio 2021 e della Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 della Commissione europea la dotazione finanziaria per l'attuazione del bando prevede 3.000.000,00 euro di spesa pubblica di cui:"

- sostituire le parole del punto 4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO: "2 novembre 2021" con le seguenti parole: "15 marzo 2022";
 - sostituire le parole del punto 6.7 TERMINE PER LA CONCLUSIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI: "Gli interventi finanziati devono essere realizzati entro 365 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione a contributo" con le seguenti parole: "Gli interventi finanziati devono essere realizzati entro il 30 aprile 2023";
- di allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale il testo, coordinato e aggiornato con le modifiche di cui ai paragrafi precedenti, delle istruzioni operative per l'ammissione ai finanziamenti previsti per l'operazione 5.1.2, "prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico" - intervento reti antigrandine - BANDO n. 4, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino

Allegato



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



DIREZIONE AGRICOLTURA

SETTORE INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE E CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA

MISURA M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18).

SOTTOMISURA 5.1 - Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

OPERAZIONE 5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico.

AZIONE 1 reti antigrandine finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (grandine);

BANDO n° 4 / 2021

testo coordinato e aggiornato con la DD

Indice generale

1. DEFINIZIONI.....	4
2. FINALITÀ.....	4
3. RISORSE.....	4
4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	5
5. BENEFICIARI: chi può presentare la domanda.....	5
6. OGGETTO DEL SOSTEGNO.....	5
6.1. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	5
6.2. NUMERO DEI PROGETTI PRESENTABILI.....	5
6.3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.....	5
6.4. CRITERI DI SELEZIONE.....	5
6.4.1. Punteggio attribuibile:.....	6
6.5. CAUSE DI ESCLUSIONE.....	7
6.5.1. DEMARCAZIONE FRA PSR E OCM.....	7
6.5.1.1. SETTORE ORTOFRUTTICOLO.....	7
6.6. LIMITE DEGLI INTERVENTI E IMPORTO DEL CONTRIBUTO.....	8
6.7. TERMINE PER LA CONCLUSIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	8
6.8. SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO.....	8
6.9. SPESE NON AMMISSIBILI AL SOSTEGNO.....	8
7. IMPEGNI.....	9
7.1. IMPEGNI ESSENZIALI.....	9
7.2. IMPEGNI ACCESSORI.....	9
8. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE.....	10
9. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	10
9.1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	10
9.2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:.....	11
9.3. DOMANDE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	11
10. DOMANDA DI SOSTEGNO.....	11
10.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	12
10.1.1. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA.....	12
10.1.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA.....	12
10.1.3. CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI.....	13
11. PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	13
11.1. APPROVAZIONE GRADUATORIA PRELIMINARE.....	13
11.2. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.....	14
11.3. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	14
11.3.1. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA.....	15
12. VARIANTE.....	15
12.1. DEFINIZIONE DI VARIANTE.....	15
12.2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE.....	16
13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO.....	16
13.1. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO.....	16
14. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO.....	17

14.1. SANZIONI E RIDUZIONI.....	17
14.2. CONTROLLI EX POST.....	18
15. DOMANDA DI PROROGA.....	18
16. DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	18
17. PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA.....	19
17.1. RITIRO DELLA DOMANDA.....	19
17.2. RIESAMI/RICORSI.....	19
17.3. DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ERRORI PALESI.....	19
17.4. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	19
18. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	20

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- a) "Avversità atmosferica": un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
- b) "Calamità naturale": un evento naturale, di tipo abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;
- c) "Evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;
- d) "Impianto di protezione con reti antigrandine": impianto di protezione realizzato mediante reti antigrandine e strutture di sostegno per la difesa attiva. Ogni impianto di protezione con reti antigrandine deve essere realizzato per la difesa attiva di uno specifico prodotto agricolo individuato dal codice di identificazione d'uso della superficie in termini di tipo di coltura.

2. FINALITÀ

L'azione sostiene i seguenti investimenti di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi catastrofici di tipo abiotico così come definiti al punto 1, rispettivamente lettere a), b), c):

- reti antigrandine.

Essa ha lo scopo di sostenere la redditività e la competitività delle aziende agricole di fronte alle avversità atmosferiche e alle calamità naturali di tipo abiotico operando sulla prevenzione dei rischi al fine di consentire alle aziende di poter mantenere i livelli di qualità e di commercializzazione dei prodotti, permettendo il mantenimento delle quote e degli standard richiesti dal mercato, in particolare in presenza di accordi di filiera.

L'operazione contribuisce principalmente ai fabbisogni F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo) ed è collegata alla focus area 3B (Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali) del PSR 2014-2020.

3. RISORSE

Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014-2020. L'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220, in particolare, stabilisce che i Programmi di sviluppo rurale possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che, per ottenerne la proroga, sia necessaria l'approvazione di un'apposita richiesta di modifica relativa al periodo transitorio.

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 29-3560 del 16 luglio 2021 e della Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 della Commissione europea la dotazione finanziaria per l'attuazione del bando prevede 3.000.000,00 euro di spesa pubblica di cui:

- a) euro 1.293.600,00 a carico del FEASR (43,12% del totale),

b) euro 1.194.480,00 a carico dello Stato (39,816% del totale);

c) euro 511.920,00 a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale)

Qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie provenienti da economie, si potrà procedere a finanziare eventuali investimenti ritenuti IDONEI ma non finanziabili per mancanza di risorse.

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere presentata a partire dal giorno di approvazione del presente bando ed **entro e non oltre le ore 23:59:59 del 15 marzo 2022**, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Tale termine è la scadenza ultima per la **presentazione mediante il sistema informatico**.¹

5. BENEFICIARI: chi può presentare la domanda

Il presente bando è riservato a richiedenti in possesso dei requisiti di agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati.

I requisiti necessari per l'ammissione al sostegno devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi.

Per la presentazione della domanda è obbligatorio che l'azienda agricola sia precedentemente iscritta alla Anagrafe Agricola del Piemonte e abbia costituito il fascicolo aziendale come da D.L.gs 173/1998 e D.P.R. 503/1999.

Non possono presentare domanda di sostegno coloro nei cui confronti sussistano condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

6. OGGETTO DEL SOSTEGNO

6.1. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il contributo finanziario è riconosciuto su tutto il territorio regionale.

6.2. NUMERO DEI PROGETTI PRESENTABILI

Ogni beneficiario può presentare più domande di aiuto, una per ogni intervento riferita a specifici impianti di protezione con reti antigrandine.

Ogni impianto di protezione deve essere riferito ad uno specifico prodotto (codice prodotto) la cui coltivazione è in essere al momento della presentazione della domanda.

6.3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Non sono ammesse a contributo le spese per impianti di protezione o parti di essi già realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

La domanda di sostegno deve essere coerente con i dati presenti nel fascicolo aziendale: pertanto per poter presentare l'istanza il fascicolo deve essere aggiornato e veritiero.

6.4. CRITERI DI SELEZIONE

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile, è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi.

¹L'assistenza applicativa alla presentazione informatizzata della domanda è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi al seguente indirizzo di posta elettronica: servizi.agricoltura@csi.it.

Ogni domanda di aiuto comprende un solo intervento di impianto di protezione con reti antigrandine. La domanda sarà valutata secondo il grado di rischio definito in base ai parametri stabiliti dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) e all'entità del potenziale agricolo a rischio (valore assicurabile).

Pertanto per ogni impianto di protezione con reti antigrandine devono essere indicate la coltura (Codice prodotto e ID varietà), le superfici, le particelle catastali, il foglio e i comuni interessati.

L'individuazione della coltura in atto è desunta dai dati presenti nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno. Qualora ci siano discordanze tra la coltura in atto e quanto dichiarato sul fascicolo aziendale è cura del richiedente provare la presenza della coltura effettivamente in atto al momento della domanda di sostegno e di provvedere con urgenza alla correzione del fascicolo aziendale.

Qualora l'impianto di protezione interessi particelle catastali di comuni diversi e questo dia origine a punteggi differenti anche se riferiti alla stessa coltura, si prende in considerazione per la graduatoria il punteggio ponderato in base all'incidenza delle superfici.

Gli interventi, compresi in ciascuna domanda di aiuto saranno oggetto di una graduatoria di merito per il finanziamento che tiene conto dei seguenti criteri:

- **giovani agricoltori, singoli o associati**, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda usufruendo della misura M6.1 ;
- **grado del rischio e entità del potenziale agricolo a rischio** in base all'incidenza del costo dell'assicurazione e al valore assicurabile calcolato sui parametri contributivi per comune e coltura stabiliti dall'ultimo PGRA approvato dal MIPAAF;
- **Protezione nuovi impianti o giovani impianti fino a 3 anni.**

6.4.1. Punteggio attribuibile:

- **10 punti** per i giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda usufruendo della misura M6.1;
- **da 0 a 20 punti calcolati come segue:** 1 punto per ogni unità percentuale del parametro contributivo, arrotondato per difetto al numero intero. Il parametro contributivo è desumibile dall'ultimo atto attuativo disponibile del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) approvato dal MIPAAF per polizze assicurative con combinazione dei rischi assicurabili che comprendano il rischio grandine a minor costo. In caso di coltura e varietà non assicurabile ai sensi del PGRA sarà assegnato punteggio pari a zero.
- **Da 0 a 10 punti calcolati come segue:** 1 punto per ogni 1.000 euro di valore assicurabile per ettaro calcolato in base ai prezzi per coltura del PGRA e alle rese ISMEA. In caso di coltura e varietà non assicurabile ai sensi del PGRA sarà assegnato punteggio pari a zero.
- **2 punti** per la protezione di nuovi impianti o giovani impianti fino a 3 anni.

In caso di parità di punteggio di 2 o più impianti di protezione viene data priorità a quelli che hanno le superfici minori.

Il punteggio minimo per poter accedere ai contributi è di 10 punti.

Il sostegno è pari al 50% del costo dell'investimento ammissibile per ciascun impianto di protezione.

La valutazione del punteggio è effettuata in base all'occupazione del suolo e al tipo di utilizzo del terreno dichiarata nel fascicolo aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

In caso di più parametri contributivi stabiliti per pacchetti assicurativi che comprendono più avversità verrà considerato per il calcolo il parametro con punteggio minore che contiene l'avversità grandine.

In caso di assenza di parametri contributivi per una coltura nel comune di realizzazione dell'intervento verrà applicato il valore di parametro più basso tra quelli applicati nei comuni della Regione Piemonte.

Gli elementi di valutazione resi disponibili in occasione della pubblicazione del bando, saranno utilizzati al momento della compilazione della domanda, anche in bozza, per l'ottenimento di un punteggio provvisorio.

6.5. CAUSE DI ESCLUSIONE

Interventi di protezione con reti antigrandine che comprendono frutteti o vigneti non professionali, irrazionali, misti, i prati arborati e le alberature sparse.

Non rispetto delle norme previste dagli strumenti paesaggistici, regolamenti di polizia rurale e/o ordinanze vigenti nel comune di realizzazione dell'intervento.

Coltura in atto al momento della presentazione della domanda diversa rispetto a quella dichiarata nella domanda di aiuto o nel fascicolo aziendale.

E' fatto salvo il divieto di concessione di aiuti di stato a imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati previsto dall'articolo 46 della legge n. 234/2012 .

6.5.1. DEMARCAZIONE FRA PSR E OCM

6.5.1.1. SETTORE ORTOFRUTTICOLO

La demarcazione riguardante le azioni di sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali si basa principalmente sulla dimensione finanziaria dell'investimento stesso ed in alcuni casi sulla tipologia dell'operazione/intervento.

A) Si prevede che il PSR intervenga con la Misura 4 e la Misura 5 dove pertinente, a livello di INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE, nei seguenti casi.

A.1) Soggetti NON aderenti ad OP/AOP:

Settore corilicolo

- Tutte le tipologie di intervento

Altri settori ortofrutticoli

- Tutte le tipologie di intervento con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per espianto e per messa a dimora)

A.2) Soggetti aderenti ad OP/AOP

Settore corilicolo

- Investimenti con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000,00 € indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti.

Altri settori ortofrutticoli

- Investimenti pluriennali specifici per il settore di frutta e ortaggi (impiantistica: irrigazione, serre, reti antigrandine, altri) con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per espianto e per messa a dimora) che verranno finanziati solo in OCM.

Nei casi di demarcazione tra interventi OCM e PSR, il calcolo della dimensione finanziaria di esclusione verrà effettuata in base alla sommatoria degli investimenti dichiarati dal beneficiario nelle domande di aiuto.

6.6. LIMITE DEGLI INTERVENTI E IMPORTO DEL CONTRIBUTO

In sede di presentazione della domanda il beneficiario è tenuto a dichiarare l'importo dell'investimento in coerenza a prezziari regionali approvati dalla Regione Piemonte.

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti ed è concesso per un importo pari al 50% delle spese sostenute.

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale.

6.7. TERMINE PER LA CONCLUSIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi finanziati devono essere realizzati entro il 30 aprile 2023.

Un intervento si considera concluso quando è completamente realizzato, funzionante e conforme all'oggetto progettuale; le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario. Per intervento concluso si fa riferimento all'ultima data individuata in ordine cronologico di fine di tutti i pagamenti ovvero a dichiarazione di fine lavori del beneficiario.

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità indicate nel punto 15 (DOMANDA DI PROROGA)

6.8. SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Le spese ammissibili dovranno essere sostenute e fatturate nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e il termine per la realizzazione degli interventi per:

- a) acquisti materiali e attrezzature, anche in leasing fino a copertura del valore di mercato del bene;
- b) spese per l'installazione delle reti antigrandine;
- c) investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, di predisposizione delle domande di sostegno, consulenze, studi di fattibilità) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti a) e b) nella misura massima del 12% delle spese ammissibili fatturate.

Secondo le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 - 2020", in generale, una spesa ammissibile deve essere:

- riferibile al periodo di vigenza del finanziamento;
- imputabile, pertinente, congrua e ragionevole rispetto ad investimenti ammissibili;
- verificabile e controllabile;
- necessaria all'operazione oggetto del sostegno;
- legittima e contabilizzata specificatamente per l'intervento oggetto di aiuto.

Per verificare la ragionevolezza dei costi si fa ricorso al Prezzario regionale vigente.

Non potranno essere ammesse a sostegno spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

6.9. SPESE NON AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Non saranno ammesse a contributo le seguenti spese:

- in economia, in natura o non fatturate;
- per materiali o attrezzature usati;
- per materiali di consumo;
- di gestione;
- interessi passivi derivanti da prestiti o leasing;
- commissioni bancarie;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- per interventi potenzialmente ammissibili ma che si configurino come scorte aziendali;
- per qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'intervento di protezione che si intende realizzare.

Non saranno ammesse a sostegno le spese per gli interventi di protezione con reti antigrandine non ammissibili.

7. IMPEGNI

La firma della domanda di sostegno comporta la sottoscrizione degli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno all'investimento. Gli impegni si distinguono in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma solo in modo parziale.

7.1. IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali che si sottoscrivono con la firma della domanda di sostegno prevedono di:

1. iniziare le attività e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno;
2. presentare la domanda solo per interventi di prevenzione destinati a colture già in atto e non future;
3. consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco e/o ex post da parte di soggetti incaricati al controllo;
4. mantenere la destinazione agricola e la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per 10 anni;
5. realizzare gli interventi ammessi a finanziamento;
6. realizzare gli interventi nei tempi indicati, fatte salve le eventuali proroghe;

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

7.2. IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità

della riduzione del sostegno è definita dalla Determinazione di applicazione del Decreto Ministeriale attuativo del Reg. 640/14, art. 35 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A.

Sono impegni accessori:

1. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma.
2. presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti.

8. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE

Ai fini del riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento finanziato, il beneficiario deve utilizzare le seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- b) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (saldo).
- d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (saldo).
- e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- f) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello f24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

I documenti commerciali e contabili, presentati ai fini del riconoscimento delle spese sostenute, devono essere intestati allo stesso beneficiario .

9. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

9.1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.241/1990 e s.m.i., della L.R 14/2014, della DGR n. 21-6908 del 25/05/2018 e della DGR n. 94-3832 del 04/08/2016 si individuano i seguenti procedimenti e responsabili di procedimento:

- APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PRELIMINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE NELL'AMBITO DELLA MISURA 5 SOTTOMISURA 5.1 OPERAZIONE 5.1.2 "PREVENZIONE DEI DANNI DA CALAMITA' NATURALI DI TIPO ABIOTICO" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 (vedi punto 11.1). Responsabile pro tempore del Settore A1709C - INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA;
- APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE NELL'AMBITO DELLA MISURA 5 SOTTOMISURA 5.1 OPERAZIONE 5.1.2 "PREVENZIONE DEI DANNI DA CALAMITA' NATURALI DI TIPO ABIOTICO" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 (vedi punto 11.2). Responsabile pro tempore del Settore A1709C - INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA;
- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PRESENTATE NELL'AMBITO DELLA MISURA 5 SOTTOMISURA 5.1 OPERAZIONE 2 "PREVENZIONE DEI DANNI DA CALAMITA' NATURALI DI TIPO ABIOTICO" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 (vedi punto 11.3). Responsabile pro tempore del Settore A1711C - ATTUAZIONE PROGRAMMI RELATIVI ALLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE;
- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO (vedi punto 14). Responsabile pro tempore del Settore A1711C - ATTUAZIONE PROGRAMMI RELATIVI ALLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE delegato dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.).

9.2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:

Ai sensi del Regolamento ue 2016/679 (General Data Protection Regulation o G.D.P.R) e della DGR 18 maggio 2018, n. 1-6847 il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale e delegati del trattamento per la Giunta regionale sono i soggetti incaricati di una posizione dirigenziale preposta alle strutture organizzative denominate settori. La delega si applica esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di competenza, come individuate dalle rispettive declaratorie di funzioni delle direzioni, esplicitate nella DGR n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i..

Pertanto:per la domanda di sostegno, i delegati al trattamento sono i dirigenti responsabili dei settori A1709C e A1711C per i procedimenti di competenza.

Per la domanda di pagamento, il Responsabile esterno del trattamento Direttore pro tempore dell'A.R.P.E.A..

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino

9.3. DOMANDE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le domande obbligatorie relative all'attuazione degli interventi sono:

- ✓ Domanda di sostegno
- ✓ Domanda di pagamento di saldo.

Potranno essere presentate:

- ✓ Domanda di rinuncia per il ritiro della domanda di sostegno/pagamento
- ✓ Domanda di variante

- ✓ Domanda di proroga
- ✓ Domanda di correzione e adeguamento di errore palese
- ✓ Domanda di annullamento della domanda di pagamento

10. DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno è predisposta e presentata **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio **"PSR 2014-2020"**, pubblicato sul **portale www.sistemapiemonte.it**, nella sezione **"Agricoltura"**. A tal fine il sistema informatico non consente di inviare la domanda prima dell'apertura del bando e oltre il termine fissato dallo stesso. Sono irricevibili le domande in stato di "bozza", le domande in formato cartaceo o inoltrate al di fuori della procedura informatica dedicata, anche se presentate nei termini del bando.

In caso di problemi occorre contattare il servizio di assistenza².

10.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Per poter presentare la domanda di sostegno occorre **essere iscritti all'Anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale**, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

10.1.1. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le aziende iscritte all'Anagrafe Agricola del Piemonte possono compilare e presentare la domanda utilizzando le seguenti modalità:

- a) **personalmente**, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica titolata ad operare sull'azienda.
- b) **su delega tramite un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA)** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita.

Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

La registrazione può essere effettuata dalla pagina:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte>, seguendo le istruzioni riportate.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2014-2020- Procedimenti" nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte (link diretto):

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti>.

Il beneficiario che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o ottenendo le credenziali di accesso ai sistemi informativi.

1. **relazione tecnica** illustrativa degli interventi completa di:

10.1.2. CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda di sostegno e gli allegati devono essere debitamente compilati in tutte le loro parti.

² L'assistenza applicativa alla presentazione informatizzata della domanda è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi al seguente indirizzo di posta elettronica: servizi.agricoltura@csi.it.

Il richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno deve allegare la seguente documentazione:

1. **documentazione fotografica dello stato di fatto delle superfici** oggetto di intervento con una foto per ogni vertice dell'appezzamento completa della data e della localizzazione geografica dello scatto;³
2. **planimetria o ortofoto delle superfici oggetto di intervento** con indicazione del foglio di mappa, delle particelle interessate e della superficie coperta;

Il richiedente, nei casi in cui risulta essere idoneo e finanziabile, per poter essere ammesso a contributo è tenuto a presentare, entro 10 giorni dalla pubblicazione del BUR della graduatoria definitiva, la seguente documentazione integrativa:

- stato di coltivazione dei terreni oggetto di intervento con indicazione del tipo di utilizzo del terreno (colture in atto), varietà e data di piantumazione nel caso di colture pluriennali;
- superficie agricola coperta oggetto di intervento;
- importo dell'investimento previsto con il dettaglio delle voci di costo, della tipologia di impianto di protezione adottata;

Gli allegati sono trasmessi di regola in formato digitale non modificabile (ad es pdf), utilizzando le modalità previste dal servizio "PSR 2014-2020". Qualora siano trasmessi dei files in formato modificabile la responsabilità della veridicità dei dati resta comunque in capo al richiedente.

10.1.3. CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI

Il richiedente, nel sottoscrivere la domanda di sostegno, sottoscrive anche le dichiarazioni e gli impegni di cui al punto 7.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dal richiedente hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

11. PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Il procedimento si avvia dal giorno successivo a quello di scadenza del bando.

11.1. APPROVAZIONE GRADUATORIA PRELIMINARE

Entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando è effettuata l'istruttoria preliminare di approvazione della "graduatoria preliminare" secondo il punteggio calcolato in base ai criteri di selezione specificati al punto 6.4.

Il responsabile di procedimento è individuato nel responsabile pro tempore del Settore A1709C - INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA.

La comunicazione dell'avvio del procedimento sarà data con comunicazione personale ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio "PSR 2014-2020".

L'istruttoria preliminare di approvazione della graduatoria consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

1. l'attribuzione del punteggio preliminare della domanda;
2. la determinazione dell'importo del contributo finanziabile.

In base alle risultanze dell'istruttoria preliminare e alla dotazione finanziaria, la graduatoria preliminare sarà articolata in tre elenchi:

³ Le immagini devono essere georiferite per ogni punto di scatto tramite: indicazione nella planimetria o geotag dei files formato immagine o esplicitando le coordinate geografiche in una tabella (il sistema di riferimento delle coordinate da utilizzare è UTMWGS84-32N, codice EPSG: 32632);

1. domande di sostegno idonee e finanziabili da avviare all'istruttoria di ammissione a contributo;
2. domande di sostegno idonee ma non finanziabili per mancanza di risorse finanziarie, da non avviare all'istruttoria di ammissione a contributo;
3. domande di sostegno NON idonee e relative motivazioni. L'inserimento delle domande in questo elenco costituisce preavviso di rigetto.

La graduatoria preliminare è approvata con Determinazione Dirigenziale. Il provvedimento, a cura del Responsabile di procedimento, è comunicato al beneficiario mediante PEC e pubblicazione sul BU della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione.

11.2. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Il responsabile di procedimento è individuato nel responsabile pro tempore del Settore A1709C - INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA.

Entro 10 giorni dal giorno successivo della pubblicazione sul BUR della graduatoria preliminare gli interessati possono presentare osservazioni sulla stessa.

Decorso il termine di cui al punto precedente, entro 30 giorni, valutate le osservazioni pervenute sulla graduatoria preliminare, il responsabile di procedimento approva la graduatoria definitiva con determinazione dirigenziale.

Il provvedimento, a cura del Responsabile di procedimento, è comunicato al beneficiario mediante PEC e pubblicazione sul BU della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione.

11.3. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

L'Ente istruttore per l'ammissione a contributo delle domande di sostegno è il responsabile pro tempore del Settore A1711C - ATTUAZIONE PROGRAMMI RELATIVI ALLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

Il responsabile di procedimento è individuato nel responsabile pro tempore del Settore A1711C - ATTUAZIONE PROGRAMMI RELATIVI ALLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

1. verifica dell'ammissibilità della domanda di sostegno;
2. verifica della congruenza di quanto dichiarato in domanda con i dati presenti nel fascicolo aziendale ed i dati satellitari disponibili;
3. eventuale sopralluogo in caso di riscontro di anomalie;
4. verifica del rispetto dei criteri di selezione: in particolare la verifica dei punteggi attribuiti e assegnazione del punteggio definitivo;
5. verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nel presente bando;
6. verifica della ammissibilità delle spese: la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto nel punto 6.8, rispettare i limiti e le condizioni stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione;
7. la determinazione della spesa ammessa e del contributo concesso.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito;
- **positivo** indicando gli elementi che hanno determinato tale esito:

- il punteggio definitivo assegnato;
 - l'importo totale dell'investimento ammissibile;
 - gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
 - l'ammontare del contributo concedibile.
- **parzialmente positivo:** (nel caso di riduzione del punteggio o nel caso di esclusione di voci di spesa, ecc.).

In caso di esito negativo o parzialmente positivo è informato il beneficiario che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, può presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14.

Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione della comunicazione a coloro che le hanno presentate.

Di tali osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria con le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per la redazione degli atti di concessione o diniego di concessione del finanziamento.

L'atto di concessione o diniego o ammissione parziale è costituito dalla comunicazione del responsabile del procedimento, resa disponibile al soggetto che ha presentato domanda sul portale Sistema Piemonte.

A conclusione del procedimento di istruttoria di ammissione a contributo delle domande di sostegno, è approvata, a cura del dirigente competente, la determinazione dirigenziale di presa d'atto delle singole comunicazioni di ammissione, di ammissione parziale o di non ammissione al finanziamento.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria definitiva e si conclude entro 90 giorni.

La comunicazione dell'avvio del procedimento sarà data con comunicazione personale ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio **"PSR 2014-2020"**.

11.3.1. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA

I provvedimenti con gli esiti dell'istruttoria sono comunicati agli interessati via PEC e mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Inoltre il provvedimento finale di concessione del contributo, è pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013.

12. VARIANTE

12.1. DEFINIZIONE DI VARIANTE

Si intende per variante la modifica della domanda ammessa a contributo.

Non sono ammissibili le modifiche della domanda che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che l'hanno resa ammissibile a contributo.

Qualora la variante determini il ricalcolo del punteggio attribuito alla domanda e questo scenda sotto la soglia finanziabile, la domanda di sostegno non è finanziabile.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative degli impianti;
- i cambi di fornitore;
- le volture delle domande ad altri soggetti, a seguito di trasformazione aziendale, cessione/fusione/incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la sola variazione di intestazione del beneficiario).

Tutte le modifiche non costituenti variante sono ammissibili in sede di istruttoria della domanda di pagamento, nei limiti della spesa ammessa a sostegno, purché le modifiche siano motivate nella relazione tecnica di variante e non alterino gli obiettivi o i criteri che hanno reso approvabile l'intervento.

12.2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa.

Il beneficiario può presentare una sola domanda di variante per ciascuna domanda di sostegno.

La domanda di variante non può comportare l'aumento del sostegno concesso; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

La domanda di variante non può comportare l'utilizzo delle economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto approvato.

Alla domanda di variante, presentata esclusivamente con le modalità previste per la domanda di sostegno, come descritto al punto 10, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- relazione tecnica di variante con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, firmato dal richiedente del contributo.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione su SIAP della domanda di variante.

13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

13.1. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Entro il termine di 30 giorni dal termine di realizzazione dei lavori di cui al punto 6.7 il beneficiario deve presentare domanda di pagamento del saldo del sostegno in cui rendiconta la spesa sostenuta.

Alla domanda di pagamento del saldo, presentata esclusivamente con le modalità previste per la domanda di sostegno, come descritto al punto 10.1, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. **relazione finale** sugli interventi realizzati con il dettaglio del rispetto degli impegni essenziali ed accessori di cui al punto 7;
2. **relazione fotografica delle opere realizzate** oggetto di intervento completa della data e localizzazione del punto di scatto⁴;
3. **copia delle fatture**; tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nella descrizione (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-2020 Piemonte, Mis. 5 Operazione 5.1.2", pena l'inammissibilità dell'importo relativo; fanno eccezione le fatture:
 - emesse prima dell'ammissione a sostegno,

⁴ le immagini devono essere georiferite per ogni punto di scatto tramite: indicazione nella planimetria o geotag dei files formato immagine o esplicitando le coordinate geografiche in una tabella (il sistema di riferimento delle coordinate da utilizzare è UTMWGS84-32N, codice EPSG: 32632);

- emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti *online* da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.). In questi casi, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;
4. **tracciabilità dei pagamenti effettuati** mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante.

La domanda di pagamento del saldo presentata oltre i termini, in assenza di concessione di proroga, ed ove si determini grave ritardo, è irricevibile e determina la decadenza del sostegno concesso.

14. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Il procedimento si avvia dal giorno successivo dalla data di presentazione delle domande di saldo e si conclude entro 120 giorni.

Il responsabile di procedimento è individuato nel responsabile pro tempore del Settore A1711C - ATTUAZIONE PROGRAMMI RELATIVI ALLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

La comunicazione dell'avvio del procedimento sarà data con comunicazione personale ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio **"PSR 2014-2020"**.

Il provvedimento finale è costituito dall'atto di ammissione o diniego al pagamento reso disponibile al soggetto che ha presentato domanda sul portale Sistema Piemonte.

La proposta di elenco di liquidazione degli atti di ammissione a pagamento è trasmessa ad ARPEA per i necessari controlli finalizzati alla liquidazione del sostegno.

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento procedono ai controlli amministrativi così come definiti nell'art. 48 del Reg. UE n. 809/2014; detti controlli, tra l'altro, consistono:

- d) nella verifica della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- e) nella verifica degli interventi conclusi e rendicontati;
- f) nella verifica delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- g) nella verifica dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- h) controlli in loco secondo le procedure dei manuali di controllo A.R.P.E.A..

Sulla base dei controlli amministrativi e in loco effettuati è definito l'importo totale accertato a titolo di spesa e il conseguente relativo sostegno da inserire nella proposta di liquidazione.

Il provvedimento finale è costituito dall'atto di ammissione o diniego al pagamento reso disponibile al soggetto che ha presentato domanda sul portale Sistema Piemonte.

La proposta di elenco di liquidazione degli atti di ammissione a pagamento è trasmessa ad ARPEA per i necessari controlli finalizzati alla liquidazione del sostegno.

14.1. SANZIONI E RIDUZIONI

Ai sensi dell'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014, nel caso in cui quanto indicato dal beneficiario in domanda di pagamento superi l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento (vedi punto 14) di più del 10%, si applica una **sanzione amministrativa** all'importo stabilito in sede di istruttoria della

domanda di pagamento che corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Nel caso in cui il beneficiario abbia rendicontato spese superiori all'importo ammesso a finanziamento, la sanzione sarà calcolata solo per la quota di spese inferiori a tale importo; ciò significa che l'eccedenza rispetto all'importo ammesso non è sanzionabile, salvo i casi in cui si accerti la totale malafede del richiedente.

Le operazioni finanziate sono soggette a **impegni essenziali ed accessori** stabiliti dai bandi e/o dalle norme attuative ed accettati dai beneficiari mediante la sottoscrizione della domanda di sostegno (vedi punto 7).

Il mancato rispetto degli **impegni essenziali** comporta l'**esclusione** della domanda al sostegno ed al pagamento, vale a dire la revoca del contributo concesso e l'obbligo di restituzione degli eventuali acconti o anticipi percepiti, maggiorati degli interessi maturati.

Nel caso in cui invece vengano disattesi gli **impegni accessori** stabiliti dal bando, saranno applicate **riduzioni** calcolate in base a gravità, entità e durata secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale emanato in attuazione del Reg. 640/14, art. 35.

Le sanzioni e le riduzioni saranno applicate in conformità con quanto stabilito dalla DGR 05/06/2020 n. 7-1473 e dal **MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI Misure non SIGC** approvato da A.R.P.E.A. (<https://www.arpea.piemonte.it/>).

In caso di violazioni gravi il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente decadenza dalla concessione del contributo e recupero degli importi indebitamente percepiti.

14.2. CONTROLLI EX POST

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo *ex post*, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro dieci anni dal pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari,

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti.

Il sostegno è restituito se, entro dieci anni dal pagamento del saldo al beneficiario, l'attività produttiva è stata delocalizzata al di fuori dell'Unione Europea, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI.

15. DOMANDA DI PROROGA

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere solo una proroga per un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti.

La proroga è concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

La domanda di proroga è presentata esclusivamente con le modalità previste per la domanda di sostegno prima della scadenza del termine per la conclusione degli interventi.

16. DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda ammessa a sostegno decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;

- mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- mancato rispetto degli impegni essenziali;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

A seguito di mancato rispetto degli impegni accessori l'importo del sostegno è soggetto a riduzione.

17. PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA

17.1. RITIRO DELLA DOMANDA

Le domande di sostegno e/o di pagamento possono essere ritirate in qualsiasi momento con le stesse modalità indicate per la domanda di sostegno, tramite l'apposita funzione presente sulla procedura informatica "PSR 2014- 2020".

17.2. RIESAMI/RICORSI

Avverso i provvedimenti il beneficiario può;

- richiedere il riesame al responsabile del procedimento;
- presentare ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale;
- presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto;
- agire innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

17.3. DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ERRORI PALESI

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, le domande di sostegno e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate in caso di errori palesi, presentando domanda di correzione e adeguamento esclusivamente con le modalità previste per la domanda di sostegno, come descritto al punto 10.

Per le domande di pagamento, in caso di errore palese può esserne richiesto l'annullamento per la successiva presentazione di nuova domanda di pagamento.

Per quanto attiene alla correzione di errori palesi nella domanda di pagamento si fa riferimento e si rimanda alle "Linee guida per l'individuazione di errori palesi" pubblicate sul sito di A.R.P.E.A.

17.4. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

- una fitopatia che colpisce la totalità o una parte delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda di sostegno;

In tali casi, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, comunica la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale, unitamente alla relativa documentazione probante.

18. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e presa d'atto con con deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 09 novembre 2015 e successivamente modificato e approvato con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 e recepito con DGR n. 15-4760 del 13 marzo 2017;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l'art. 18;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014 DELLA COMMISSIONE, dell' 11 marzo 2014 , che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE, del 17 luglio 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE, dell' 11 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale;
- DM n. 180 del 23 gennaio 2015 che reca la "Disciplina del regime di condizionalità ai

sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013”.

- MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI -Misure non SIGC - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (A.R.P.E.A.).
- regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022»